Nella causa

tra

l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIE SIDERURGICHE ITALIANE (ASSIDER),

con sede legale a Milano e domicilio eletto
a Lussemburgo presso il Dott. Guido Rietti,
ivi, Boulevard Roosevelt 15,

parte ricorrente,

rappresentata dal suo Presidente Dandolo Francesco Rebua,
ed assistita dall'Avv. Cesare Grassetti,
Professore alla Facoltà di Diritto dell'Università di Milano,
ivi esercente e patrocinante presso la
Corte di Cassazione, Roma,

e

l'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto a Lussemburgo,
presso i propri uffici, Place de Metz 2,

parte convenuta,

rappresentata dall'Avv. Nicola Catalano,
suo consulente giuridico,
in qualità di agente,

causa che ha per oggetto l'interpretazione della sentenza 21 dicembre 1954 della Corte di Giustizia nel processo N° 2-54;

LA CORTE,

composta dai Signori:

M. Pilotti, *Presidente,*
L. Delvaux e A. van Kleffens, *Presidenti di Sezione,*
P. J. S. Serrarens, O. Riese, J. Rueff, Ch. L. Hammes, *Giudici,*
Avvocato Generale: M. Lagrange,
Cancelliere: A. van Houtte

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

RITENUTO IN FATTO

1° Il 22 marzo 1955 l'Associazione Industrie Siderurgiche Italiane (ASSIDER) ha presentato nella Cancelleria della Corte, in forma di ricorso contro l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, una domanda d'interpretazione della sentenza N° 2-54 pronunciata dalla Corte il 21 dicembre 1954 in esito alla causa tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Alta Autorità, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale della Comunità dell'11 gennaio 1955, pag. 560 e seguenti.*

2° La causa trae origine dai seguenti fatti:

Nella causa N° 2-54 il ricorrente Governo italiano impugnò, unitamente ad altre decisioni, la decisione dell'Alta Autorità N° 2-54 del 7 gennaio 1954 assumendo che l'articolo 1 di tale decisione contravveniva al paragrafo 30 N° 2 della Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie e che detto articolo costituiva una violazione del Trattato nel senso inteso dall'articolo 33 comma 1° del Trattato stesso. Il ricorrente fondava la sua censura sul fatto che la decisione impugnata permetteva ai produttori di acciaio non italiani della Comunità di fare sul mercato italiano, come ovunque, offerte inferiori al loro listino e ciò nonostante il fatto che il paragrafo 30 N° 2 della Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie vieti all'Alta Autorità di concedere siffatta autorizzazione senza il consenso del Governo italiano. L'Alta Autorità oppose che tale censura era infondata; che il paragrafo cui il ricorrente si richiama costituisce soltanto un divieto per le imprese non italiane di allinearsi, come previsto dall'art. 60 N° 2 *b*) del Trattato, alle offerte delle imprese italiane, sul mercato italiano; che d'altronde i dazi protettivi vigenti e la necessità per i venditori non italiani di maggiorare il prezzo delle spese di trasporto, mantengono, come per il passato, un'efficace protezione a favore dei produttori italiani di acciaio.

Prima che dal Governo italiano l'art. 1 della decisione N° 2-54 era stato impugnato dal Governo francese ma per altri motivi. In esito al ricorso del Governo francese la Corte, con la

sua sentenza N° 1-54 del 21 dicembre 1954, ha annullato tale articolo. Nella sua sentenza N° 2-54 la Corte ha riconosciuto fondato il ricorso del Governo italiano con cui il predetto articolo era stato impugnato; essa ha motivato la sua decisione rilevando, fra altro, che questo articolo violava il paragrafo 30 N° 2 della Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie. A tal riguardo la Corte così si esprimeva nel N° 11 Sezione II parte A della motivazione:

«Si deve esaminare la domanda della parte ricorrente diretta all'annullamento degli artt. 1, 2 e 3 della decisione N° 2-54 per violazione del paragrafo 30 della Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie. Tale domanda, per quanto riguarda gli artt. 2 e 3 della decisione N° 2-54, deve essere respinta in base ai motivi già esposti. Se l'art. 3 della decisione N° 2-54, che abbrevia il termine previsto per l'entrata in vigore dei nuovi listini, costringe le imprese italiane a reagire con maggior rapidità ad eventuali modificazioni dei listini dei concorrenti, esso tuttavia non intacca seriamente la speciale protezione prevista in favore della siderurgia italiana.

Al contrario, per quanto riguarda l'art. 1 della predetta decisione, la domanda della parte ricorrente è fondata per i seguenti motivi:

Anche se si ritenesse che il paragrafo 30 della Convenzione sulle Disposizioni Transitorie miri particolarmente a vietare l'allineamento sui prezzi delle imprese italiane, non ne deriva necessariamente che i termini di tale disposizione escludano una protezione sotto altra forma. Sostenere il contrario costituirebbe una vera petizione di principio poichè, in assenza di un testo chiaro e preciso, è legittimo ammettere che la Convenzione abbia voluto accordare alle imprese italiane, integralmente, a titolo transitorio ed in via eccezionale, il vantaggio della protezione che essa ha istituito a loro beneficio.

Così, la Convenzione ha lo scopo effettivo di impedire alle imprese non italiane di mettersi in concorrenza con le imprese italiane sul mercato italiano praticando prezzi inferiori a quelli dei loro listini.

La Corte ravvisa nel paragrafo 30 delle Disposizioni Transitorie il divieto di effettuare in Italia qualsiasi vendita a prezzi inferiori a quelli indicati sui listini. Tale divieto può avere un significato soltanto se negli altri paesi della Comunità, vendite a prezzi inferiori a quelli del listino siano eccezionalmente consentite in virtù di speciali disposizioni. Ora è proprio questo il caso del diritto di allinearsi previsto dall'art. 60 N° 2*b*). D'altronde, le decisioni impugnate creano un regime nuovo applicabile all'intero mercato comune,

vigente il quale la vendita a prezzi inferiori a quelli del listino è lecita. Bisogna allora ammettere che questo regime rimane sottoposto al divieto previsto dal paragrafo 30 e ciò tanto più in quanto il paragrafo 30, senza menzionare espressamente l'allineamento, usa termini molto generici. Il paragrafo 30 deve essere pertanto interpretato come segue: anche qualora siano eccezionalmente consentite vendite a prezzi inferiori a quelli di listino, esse non sono consentite sul mercato italiano — il paragrafo 30 vieta dunque, nella specie, di estendere al mercato italiano, il gioco degli scarti rispetto ai listini. E poichè la decisione N° 2-54 disconosce questo divieto, essa viola una norma giuridica relativa all'applicazione del Trattato.»

Contemporaneamente al Governo italiano anche l'attuale ricorrente presentò contro l'Alta Autorità un ricorso, sostenendo sostanzialmente le stesse ragioni che il Governo italiano aveva fatto valere su quanto riguardava l'incompatibilità tra l'art. 1 della decisione dell'Alta Autorità N° 2-54 ed il paragrafo 30 N° 2 delle Disposizioni Transitorie; essa però sollevava il mezzo dello sviamento di potere. L'Alta Autorità si difese invocando press'a poco gli stessi argomenti cui si era richiamata nella causa N° 2-54. Nel N° 1 Sezione II della sentenza N° 3-54, la Corte dichiarò la domanda divenuta priva di oggetto nel merito e motivò tale decisione come segue:

«L'articolo 1 della decisione dell'Alta Autorità N° 2-54 essendo stato annullato *erga omnes* con la sentenza del 21 dicembre 1954, nella causa del Governo francese contro l'Alta Autorità, la presente domanda di annullamento è su questo punto divenuta priva di oggetto.

Ciò posto non vi è luogo di esaminare se su questo punto il ricorso risulti fondato nè di accertarlo esplicitamente nella sentenza, dato che una decisione già annullata od abrogata nel frattempo non può ledere i diritti o gli interessi della parte ricorrente. La presente sentenza deve, di conseguenza, limitarsi a dichiarare che non vi è luogo a provvedere sulla domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione dell'Alta Autorità N° 2-54.»

3° Con la sua lettera del 28 febbraio 1955 l'Alta Autorità comunicò alla ricorrente quanto segue:

«Per il passato il problema della corretta interpretazione del paragrafo 30 alinea 2 della Convenzione sulle Disposizioni Transitorie ha stimolato parecchi quesiti da parte di diversi gruppi di interessati.

In particolare, ci si domandava se, secondo il paragrafo 30 alinea 2, le imprese italiane hanno la facoltà di allineare i loro prezzi sul mercato italiano. È da rilevare a questo riguardo che la sentenza della Corte nella causa richiamata contiene i passi seguenti:

«La Corte vede nel paragrafo 30 delle Disposizioni Transitorie l'interdizione di ogni vendita in Italia al di sotto dei prezzi previsti dai listini.» *(Gazzetta Ufficiale della Comunità dell'11 gennaio 1955, pag. 572, ultimo alinea.)*

e

«Il paragrafo 30 deve dunque essere interpretato nel senso seguente: una vendita al di sotto dei prezzi di listino, anche se eccezionalmente fosse lecita, non lo sarebbe sul mercato italiano.» *(Gazzetta Ufficiale della Comunità dell' 11 gennaio 1955, pag. 573, primo alinea.)*

Questi due passi consentono una sola conclusione: le imprese siderurgiche italiane nelle condizioni attuali, debbono applicare, sul mercato italiano soltanto i prezzi dei listini propri di ciascuna, salvo che esse si trovino nella necessità di contrastare la concorrenza di imprese di paesi terzi nel qual caso allineano le loro offerte su quelle delle imprese esterne alla Comunità.

L'Alta Autorità richiama l'attenzione della vostra associazione sull'importanza di quanto precede. Essa vi prega di voler rappresentare ai vostri associati la necessità di assicurare, nei loro modi di quotazione, l'osservanza delle norme del Trattato.»

4° La ricorrente, nella presente causa, prende le conclusioni qui appresso, tendenti ad ottenere che la Corte interpreti la sentenza N° 2-54

«nel senso che il *paragrafo 30 N° 2 della Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie vieta l'allineamento di imprese non italiane sul mercato italiano; che tale disposizione non vieta tuttavia gli allineamenti di imprese italiane nel mercato italiano sui prezzi delle altre imprese italiane e neppure l'allineamento di imprese italiane sui prezzi delle altre imprese non italiane ma appartenenti alla Comunità.*»

L'Alta Autorità rispose,

«di rimettersi alla giustizia della Corte per quanto attiene all'interpretazione di sentenza richiesta dall'ASSIDER».

5° La ricorrente espone in particolare quanto segue:

Il passo della sentenza N° 2-54 di cui si tratta dovrebbe intendersi inserito, *per relationem*, nella sentenza N° 3-54.

L'interpretazione che l'Alta Autorità dà della sentenza nella sua lettera del 28 febbraio 1955, si baserebbe su singole frasi staccate dal loro contesto. Tale interpretazione contrasta con la lettera e lo spirito della sentenza N° 2-54 la quale avrebbe esplicitamente affermato che il paragrafo 30 N° 2 ha l'unico scopo di dare «speciale protezione alle imprese italiane». Tale protezione va intesa nei confronti delle imprese degli *altri* paesi della Comunità e ciò si evincerebbe chiaramente dalle considerazioni contenute nella sentenza ed in particolare dalla frase «così la Convenzione ha lo scopo effettivo di impedire alle imprese non italiane di mettersi in concorrenza con le imprese italiane sul mercato italiano praticando prezzi inferiori a quelli dei loro listini». Di fronte a siffatta affermazione l'Alta Autorità erra quando, in opposizione al suo precedente atteggiamento, vuole ora negare anche alle imprese italiane di allinearsi, nel loro mercato nazionale, sui prezzi di altre imprese italiane o straniere ma appartenenti alla Comunità.

Questa interpretazione sarebbe avvalorata dalla circostanza che il paragrafo 30 N° 2 della Convenzione prevede il previo accordo del Governo italiano per autorizzare eccezionalmente offerte inferiori ai prezzi di listino. Tale accordo può avere senso soltanto ove si tratti di proteggere la siderurgia italiana dalla concorrenza straniera.

6° A ciò l'Alta Autorità risponde:

Sulla ricevibilità del ricorso potrebbero farsi diverse obbiezioni:

La ricorrente non era stata parte nella causa in esito alla quale fu pronunciata la sentenza di cui trattasi. È poi dubbio se il passo della sentenza N° 2-54, ora in questione, sia realmente stato richiamato nella sentenza N° 3-54 perchè in effetti, nel suo primo ricorso, la ricorrente denunciò uno sviamento di potere mentre il Governo italiano fondò il suo ricorso su una violazione del Trattato. Oltre a ciò la Corte ritenne il ricorso divenuto privo di

oggetto proprio per il punto che riguardava la compatibilità dell'art. 1 della decisione N° 2-54 col paragrafo 30 N° 2 della Convenzione. Infine la domanda d'interpretazione verterebbe unicamente su un'affermazione incidentale inserita nella sentenza N° 2-54.

L'Alta Autorità non intende tuttavia sollevare eccezioni sull'ammissibilità avendo essa stessa interesse all'interpretazione richiesta.

Essa ammette che l'interpretazione sostenuta dalla ricorrente è difendibile ma afferma che anche la opposta interpretazione poggia su validi motivi. Che il tenore del paragrafo 30 N° 2 non consentirebbe di distinguere fra la facoltà di allineamento delle imprese italiane e quella delle imprese non italiane. Non si può escludere che i compilatori del Trattato abbiano voluto garantire alla siderurgia italiana, nel mercato italiano, una protezione completa, cioè persino nei confronti dei concorrenti connazionali.

La sentenza N° 2-54 non avrebbe avuto da esaminare la questione di cui ora si discute; tuttavia le argomentazioni in essa contenute sono tali da consentire all'Alta Autorità di trarne le deduzioni che essa ha enunciato nella sua lettera del 28 febbraio 1955. Vanno tenuti in considerazione i seguenti passi della sentenza (le espressioni in corsivo sono quelle che figurano sottolineate nella comparsa di risposta).

> «Anche se si ritenesse che la suddetta disposizione miri *particolarmente* a vietare l'allineamento sui prezzi delle imprese italiane, non ne deriva necessariamente che i termini di tale disposizione escludano una protezione sotto altra forma.
>
> *In assenza di un testo chiaro e preciso* è legittimo ammettere che la Convenzione abbia voluto accordare alle imprese italiane *integralmente,* a titolo transitorio e in via eccezionale, il vantaggio della protezione che essa ha istituito a loro beneficio.
>
> La Corte ravvisa nel paragrafo 30 delle Disposizioni Transitorie il divieto di effettuare in Italia *qualsiasi vendita* a prezzi inferiori a quelli indicati sui listini. Tale divieto può avere un significato soltanto se, negli altri paesi della Comunità, vendite a prezzi inferiori a quelli del listino siano eccezionalmente consentite in virtù di speciali disposizioni. *Ora è proprio questo il caso del diritto di allinearsi previsto dall'art. 60 N° 2b)*... Il paragrafo 30 deve essere

pertanto interpretato come segue: anche qualora siano eccezionalmente consentite verdite a prezzi inferiori a quelli del listino, *esse non sono consentite sul mercato italiano*».

7° Il ricorso ritualmente presentato fu notificato all'Alta Autorità il 24 marzo 1955, in conformità a quanto dispone l'articolo 33 paragrafo 2 del Regolamento della Corte; la comparsa di risposta è stata depositata nella Cancelleria della Corte nel termine previsto dall'art. 31 paragrafo 1 del Regolamento della Corte ed è stata ritualmente notificata all'altra parte. Non vi fu scambio di altri atti.

I mandati dell'agente e dell'avvocato delle parti sono regolari.

Dopo il deposito della comparsa di risposta, avvenuto il 20 aprile 1955, il procedimento scritto fu chiuso. In conformità a quanto dispone l'art. 34 comma primo del Regolamento della Corte, il Presidente ha designato quale Relatore il Giudice O. Riese.

Il Presidente della Corte, in conformità a quanto dispone l'art. 45 paragrafo 2 del Regolamento, ha fissato al 2 giugno l'udienza per la discussione orale della causa. Nell'udienza tenutasi il giorno indicato, le parti dichiararono riportarsi alle loro deduzioni scritte.

In conformità a quanto dispongono gli artt. 11 e 21, ultimo comma del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia nella stessa udienza l'Avvocato Generale ha concluso ed ha chiesto che il ricorso venga respinto.

Dopo di che, in conformità a quanto dispone l'art. 50 paragrafo 2 del Regolamento della Corte, il Presidente ha dichiarata chiusa la discussione orale.

IN DIRITTO

1. Sulla Ricevibilità

I° Il ricorso per la cui presentazione non è previsto alcun termine, risponde a quanto è prescritto nell'art. 37 del Regolamento della Corte.

II° L'art. 37 del Protocollo sullo Statuto della Corte prevede che «in caso di difficoltà, sul senso e la portata di una decisione, spetta alla Corte di interpretarla, su richiesta di una parte o di un organo della Comunità che vi abbia interesse».

Tali condizioni si sono verificate nel caso in esame?

1° La ricorrente ha dimostrato avere un interesse all'interpretazione?

Nella sua lettera del 28 febbraio 1955, diretta alla ricorrente, l'Alta Autorità si è espressamente richiamata alla sentenza emessa nella causa N° 2-54 per giustificare la sua interpretazione del paragrafo 30 delle Disposizioni Transitorie e secondo la quale interpretazione le imprese italiane devono applicare, anche nel mercato italiano, unicamente i loro propri listini e non possono allinearsi nè fra di loro nè ai prezzi delle altre imprese della Comunità.

La ricorrente ritiene che l'Alta Autorità abbia errato nel trarre tali deduzioni giuridiche dalla sentenza N° 2-54 e ciò in quanto tale sentenza si riferirebbe soltanto alla protezione delle imprese italiane dalla concorrenza delle imprese non italiane della Comunità.

Lo stabilire quale di queste due interpretazioni sia conforme alla sentenza N° 2-54 interessa direttamente le imprese raggruppate in seno all'associazione ricorrente. Ciò può venire appurato soltanto mediante il procedimento d'interpretazione della sentenza posto che la ricorrente non dispone di altri mezzi per conoscere quale è l'interpretazione esatta.

La ricorrente pertanto giustifica il suo interesse a chiedere l'interpretazione della sentenza di cui trattasi.

2° La ricorrente è stata «parte» nel processo definito con la sentenza N° 2-54 di cui essa chiede l'interpretazione?

Il diritto di chiedere l'interpretazione di una sentenza spetta, a prescindere dalle Istituzioni della Comunità, alle parti nella causa che è stata definita con la sentenza di cui trattasi.

La ricorrente è stata «parte» nel procedimento N° 3-54 contro l'Alta Autorità: orbene essa non chiede l'interpretazione della sentenza pronunciata in esito a quel procedimento.

Essa richiede l'interpretazione della sentenza emessa nella causa N° 2-54 (Governo della Repubblica Italiana contro Alta Autorità), causa nella quale la ricorrente non era parte ma essa assume che la predetta sentenza N° 2-54 è divenuta parte integrante della sentenza N° 3-54 pronunciata in esito al suo ricorso.

Ciò non è esatto. La sentenza N° 3-54, nel N° 1 Sezione II della motivazione, si richiama soltanto alla sentenza N° 1-54 in esito alla causa del Governo *francese* contro l'Alta Autorità ed unicamente per dichiarare divenuto privo di oggetto il ricorso per quanto ha tratto all'art. 1 della decisione dell'Alta Autorità N° 2-54 e ciò perchè tale articolo era già stato annullato *erga omnes* con la sentenza N° 1-54. La sentenza N° 3-54 si richiama alla causa del Governo *italiano* contro l'Alta Autorità N° 2-54 soltanto nella Sezione II ai N^i 3 e 4; tale richiamo però non si estende alle considerazioni contenute nella sentenza N° 2-54 Sezione II N° 11 e relative alla nullità dell'art. 1 della decisione dell'Alta Autorità N° 2-54 per violazione del paragrafo 30 delle Disposizioni Transitorie; a tali considerazioni e che qui unicamente si tratta di interpretare, non viene dunque fatto alcun richiamo nella sentenza N° 3-54.

La Corte tuttavia, consentendo in linea di principio con le conclusioni dell'Avvocato Generale, riconosce che la ricorrente ha diritto di chiedere l'interpretazione della sentenza N° 2-54 (Governo italiano contro l'Alta Autorità) e ciò per i seguenti motivi:

Nell'ipotesi di più ricorsi presentati contro una stessa decisione dell'Alta Autorità ed ove, in esito ad uno di tali ricorsi, la decisione venga annullata, i presentatori degli altri ricorsi possono essere considerati «parti» del processo, ai sensi dell'art. 37 del Protocollo sullo Statuto della Corte ma alla condizione espressa che nei loro precedenti ricorsi essi abbiano denunciato lo stesso vizio per il quale la interpretanda sentenza ha annullato la decisione oppure, come nel caso di cui ora trattasi, ha dichiarato fondato il ricorso. Così ciascuna di queste parti ha diritto di chiedere l'interpretazione della sentenza che ha pronunciato l'annullamento o che ha dichiarato fondato uno degli altri ricorsi.

Orbene, il ricorso del Governo italiano (causa N° 2-54) è stato riconosciuto fondato per quanto ha tratto all'art. 1 della decisione N° 2-54 dell'Alta Autorità ed in ispecie perchè tale articolo violava il paragrafo 30 delle Disposizioni Transitorie. La ricorrente ha formulato la stessa censura nel ricorso d'annullamento da lei precedentemente introdotto (causa N° 3-54). Nella sua sentenza N° 3-54 la Corte ha riconosciuto che tale ricorso era ricevibile senza esaminare il mezzo di sviamento di potere fatto valere dalla ricorrente nè pronunciarsi sulla sua fondatezza come neppure ha stabilito se la ricorrente era o non legittimata a denunciare una violazione del Trattato. Dal fatto che la Corte non ha definito tali questioni, nessun pregiudizio può derivare al diritto della ricorrente di presentare validamente una domanda d'interpretazione.

La ricorrente può pertanto venir considerata quale parte nei riguardi della sentenza di cui ora si tratta.

3° Sussiste «difficoltà» sul senso e la portata della sentenza di cui trattasi?

Ai sensi dell'art. 37 del Protocollo sullo Statuto della Corte, la domanda d'interpretazione di una sentenza presuppone che siano sorte difficoltà sul senso e la portata della sentenza stessa. Il termine «difficulté» è generale e più ampio del termine «contestation» usato nel testo francese dell'art. 60 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. Perchè la domanda d'interpretazione sia ricevibile è sufficiente che ciascuna delle parti in causa dia alla sentenza un senso diverso. Questa è l'ipotesi che qui precisamente ricorre.

4° Quali sono le parti della sentenza che possono venir interpretate?

È necessario precisare quali parti del testo della sentenza possono dar luogo ad interpretazione. È evidente che si possono interpretare soltanto quelle che esprimono il giudizio della Corte sulla controversia sottoposta al suo esame, cioè il dispositivo e fra i motivi enunciati, quelli sui quali il dispositivo poggia e che, per tale ragione, sono essenziali; si tratta quindi di quelle parti del testo della sentenza che costituiscono il contenuto del giudicato. La Corte non può invece interpretare i passi che accessoriamente completano o spiegano i motivi essenziali della decisione.

Nella specie tutti i motivi enunciati al N° 11 Sezione II della sentenza N° 2-54, possono ritenersi essenziali e sono quindi suscettibili d'essere interpretati.

Per le ragioni sovraesposte la domanda è ricevibile.

2. Nel merito

Aderendo alle conclusioni dell'Avvocato Generale, la Corte ritiene che il testo della motivazione della sentenza di cui trattasi non contiene espressioni oscure e che pertanto non vi è, in linea di principio, nulla da interpretare.

Dall'esposizione dei fatti riportata nella sentenza della Corte N° 2-54 e ripresa più sopra, emerge che le parti avevano sottoposto alla Corte soltanto la questione di stabilire se l'art. 1 della decisione N° 2-54 dell'Alta Autorità aveva violato il paragrafo 30 delle Disposizioni Transitorie perchè autorizzava le imprese siderurgiche non italiane della Comunità ad accordare sul mercato italiano ribassi rispetto ai prezzi di listino.

Da ciò risulta che la Corte aveva unicamente da stabilire se, ai sensi del paragrafo 30 della Convenzione, alle imprese non italiane era vietato non soltanto di allinearsi sui prezzi delle imprese italiane, ma se era loro vietato anche di vendere a prezzi inferiori a quelli dei loro listini.

Nel comma 3° del N° 11 Sezione II della motivazione, lo scopo del paragrafo 30 della Convenzione viene chiarito nel senso che detta disposizione deve impedire alle imprese non italiane di fare concorrenza, sul mercato italiano, alle imprese italiane, mediante offerte inferiori ai loro propri listini. Il successivo ed ultimo comma del N° 11 che meglio chiarisce e motiva questa interpretazione, cioè che sono illeciti non soltanto gli allineamenti ma in generale ogni deroga ai listini, riguarda pure soltanto la protezione del mercato italiano dalla concorrenza delle imprese non italiane della Comunità. Ciò emerge dalla stretta relazione in cui questa parte della motivazione sta, quale chiarimento, col comma N° 3 già menzionato.

Erra quindi l'Alta Autorità quando crede di poter ricavare dalla sentenza N° 2-54 una qualsiasi opinione della Corte sulla questione se il paragrafo 30 N° 2 della Convenzione vieti anche gli allineamenti delle imprese italiane fra loro od il loro allineamento sui prezzi delle imprese non italiane della Comunità. Di tale questione la Corte non fu investita nella causa N° 2-54 e su di essa pertanto non si è pronunciata. La sentenza N° 2-54 non ha detto se siffatti allineamenti erano consentiti o no. Tale questione quindi non può nemmeno essere chiarita attraverso un'interpretazione di sentenza; per la stessa ragione non può essere accolta nemmeno la seconda parte della domanda della ricorrente e cioè quella in cui chiede sia interpretata la sentenza N° 2-54 nel senso che il paragrafo 30 N° 2 della Convenzione autorizza l'allineamento delle imprese italiane fra loro nel mercato italiano e quello delle imprese italiane sui prezzi delle imprese non italiane della Comunità.

In una sentenza interpretativa la Corte può soltanto chiarire il senso e la portata di una sua precedente pronuncia; essa non può esprimere giudizi su problemi che non siano stati definiti da tale pronuncia. Le parti non possono chiedere, per mezzo dell'interpretazione, una nuova pronuncia su nuove controversie.

Tuttavia, posto che entrambe le parti in causa hanno espressamente dichiarato di desiderare un'interpretazione del testo della sentenza cui esse attribuiscono ciascuna un senso diverso, la Corte ritiene sia opportuno ribadire nel dispositivo in appresso la portata della sua sentenza N° 2-54.

SPESE DI CAUSA

Le parti non hanno formulato conclusioni sulle spese ma tuttavia la Corte deve decidere a tal riguardo, ai sensi dell'art. 32 del Protocollo sul suo Statuto.

Da una parte, l'Alta Autorità, con la sua lettera del 28 febbraio 1955, che a torto si richiama alla sentenza N° 2-54, ha provocato l'attuale domanda d'interpretazione. L'Alta Autorità ha errato nel basare la sua interpretazione del paragrafo 30 delle Disposizioni Transitorie, sulla predetta sentenza della Corte. Dall'altra parte, la ricorrente è rimasta soccombente nella sua domanda intesa ad ottenere dalla Corte una decisione sulla liceità dell'allineamento da parte delle imprese italiane.

In applicazione, per analogia, dell'art. 60 paragrafo 2 del Regolamento della Corte, appare equo compensare interamente le spese fra le parti e così ciascuna sopporterà quelle che ha sostenute.

Letti gli atti di causa;

Preso atto della rinuncia delle parti ad esporre oralmente le loro difese;

Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale;

Visto l'art. 37 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia;

Visto il Regolamento della Corte ed il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali;

LA CORTE,

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria, dichiara:

che la portata della sentenza N° 2-54 è definita nella sentenza stessa nel comma 3° del N° 11 della Sezione II dei motivi in diritto con le parole: «Così, la Convenzione ha lo scoppo effettivo di impedire alle imprese non italiane di mettersi in concorrenza con le imprese italiane sul mercato italiano»;

e che il comma seguente della sentenza si riferisce unicamente alle vendite effettuate in Italia dalle imprese non italiane menzionate nella suddetta definizione;

che la sentenza N° 2-54 non si è invece pronunciata in merito all'allineamento delle imprese italiane sui prezzi di altre imprese italiane e neppure in merito all'allineamento delle imprese italiane sui prezzi di altre imprese non italiane ma appartenenti alla Comunità.

Sono compensate le spese di causa; ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa sostenute.

Ai sensi dell'art. 78 del suo Regolamento, la Corte ordina che l'originale della presente sentenza venga allegato, in archivio, all'originale della sentenza N° 2-54 interpretata e che della sentenza interpretativa sia fatta annotazione in margine alla sentenza interpretata.

Il Giudice Jacques Rueff ha preso parte alle deliberazioni in Camera di Consiglio nel corso delle quali la decisione è stata adottata. Egli ha sottoscritto, alla chiusura di esse in data 6 giugno 1955, il testo del dispositivo che è stato unito al fascicolo degli atti della causa come risultato delle deliberazioni.

Egli non ha potuto sottoscrivere la sentenza a causa della sua assenza giustificata il giorno della lettura della sentenza stessa in udienza pubblica.

Così statuito dalla Corte, a Lussemburgo, il giorno ventotto giugno 1955.

M. PILOTTI	DELVAUX	VAN KLEFFENS
SERRARENS	O. RIESE	HAMMES

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il giorno 28 giugno 1955.

Il Presidente:
M. PILOTTI

Il Giudice Relatore:
O. RIESE

Il Cancelliere:
A. VAN HOUTTE